SCHEDE A e B

DELL'ALLEGATO TECNICO

MONITORAGGIO TV LOCALI

Servizio di registrazione e analisi dei dati delle trasmissioni dei Fornitori di servizi di media audiovisivi locali sessione di monitoraggio annualità 2025

ALLEGATO A

I SOGGETTI DEL PLURALISMO POLITICO

Ai fini del monitoraggio, nei programmi d'informazione compresi i TG, vengono considerati **soggetti politici le formazioni politiche e i singoli esponenti politici**.

Per formazioni politiche si intendono:

- gli schieramenti;
- i partiti;
- le liste civiche;
- i movimenti politici.

Per singoli esponenti politici si intendono:

- gli esponenti di formazioni politiche;
- gli esponenti non ascrivibili a formazioni politiche definite e individuabili. Tali esponenti vengono raggruppati nella categoria "Altri" prevista nell'elenco dei soggetti politici.

Sono considerati esponenti di formazioni politiche:

- gli eletti a livello nazionale e locale;
- coloro che si collocano ai livelli organizzativi e funzionali delle formazioni politiche;
- gli esponenti qualificati, ossia esponenti che, sebbene non eletti e non collocabili ai livelli organizzativi e funzionali delle formazioni politiche, rivestono posizioni di rilievo in termini di influenza all'interno di una formazione politica;
- i simpatizzanti, i militanti, gli iscritti.

La lista dei soggetti politici è "aperta", suscettibile di variazioni, in quanto segue i cambiamenti del quadro politico; ogni eventuale modifica e/o integrazione avviene solo quando i cambiamenti (nascita di nuovi gruppi, nascita di liste elettorali, diverse denominazioni o sigle, scissioni, etc.) sono pubblici e ufficiali.

Per la rilevazione dei tempi relativi ad esponenti politici con cariche istituzionali, si adottano i seguenti criteri:

a. nel caso in cui l'esponente politico con cariche istituzionali partecipa a manifestazioni dipartito, il suo tempo viene attribuito al partito;
b. se l'esponente politico interviene in qualità della carica istituzionale che ricopre, il tempo èattribuito al soggetto istituzionale.

I SOGGETTI DEL PLURALISMO ISTITUZIONALE

Ai fini del monitoraggio si considerano soggetti istituzionali:

- i soggetti nazionali;
- i soggetti locali.

Soggetti nazionali sono:

- il Presidente della Repubblica;
- il Presidente del Consiglio;
- il Presidente del Senato;
- il Presidente della Camera;
- il Governo (comprende ministri e sottosegretari);
- l'Unione Europea (comprende gli esponenti italiani ai vertici degli organismi dell'Unione Europea e membri italiani della Commissione Europea).

Soggetti locali sono:

- il Presidente della Giunta regionale;
- il Presidente del Consiglio regionale;
- gli Assessori regionali;
- i Presidenti delle Giunte provinciali;
- i Presidenti dei Consigli provinciali;
- gli Assessori provinciali;
- i Sindaci;
- i Presidenti dei Consigli comunali;
- gli Assessori comunali.

I soggetti politici che ricoprono altre cariche, oltre quelle politiche, vengono sempre rilevati, qualunque sia l'argomento da loro trattato.
Se il soggetto politico appare in televisione per l'assolvimento del suo ruolo, gli viene assegnata l'attribuzione partitica (con la quale il soggetto viene rilevato nelle tabelle del pluralismo politico) e, contestualmente, la categoria dei soggetti del pluralismo sociale "Partiti, movimenti politici, esponenti di partiti italiani" con la quale il soggetto viene classificato nelle tabelle del pluralismo sociale.
Se il soggetto appare in televisione per l'assolvimento di altri ruoli diversi da quello politico (ad esempio, in qualità di Presidente di una squadra di calcio), gli viene comunque assegnata la specifica attribuzione partitica (con la quale il soggetto comparirà nelle tabelle del pluralismo politico) e, contestualmente, gli viene attribuita anche la categoria dei soggetti del pluralismo sociale di appartenenza. In tale caso ilsoggetto non sarà classificato nella categoria "Partiti, movimenti politici, esponenti di partiti italiani", ma esclusivamente nella categoria dei soggetti sociali di riferimento (es. Berlusconi che parla in tv comePresidente del Milan, verrà classificato come esponente di PDL per quanto riguarda il pluralismo politico, e come rappresentante della categoria sociale "Mondo economico/finanziario", per il pluralismo sociale).

ALLEGATO B

I SOGGETTI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA E DEI MESSAGGI AUTOGESTITI

In base alle previsioni della l. n. 28/00, come modificata dalla l. n. 313/03, e del Codice diautoregolamentazione, i soggetti aventi diritto agli spazi nei programmi di comunicazione politica[1] e nei messaggi autogestiti[2] sono:

1. nei periodi elettorali
    a. nella prima fase di campagna, ossia dalla data di indizione dei comizi alla data di presentazione delle candidature, le forze politiche presenti con autonomo gruppo nelle assemblee da rinnovare e le forze politiche presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
    b. nella seconda fase di campagna, ossia dalla data di presentazione delle candidature alla chiusura di campagna elettorale, le liste e le coalizioni in competizione;
    c. in caso di ballottaggio, i due candidati ammessi;
2. nei periodi referendari
    a. i soggetti contrari e favorevoli a ciascun quesito referendario;
3. nei periodi non elettorali
    a. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo consiliare nelle assemblee regionali, provinciali o comunali;
    b. i soggetti diversi da quelli indicati tenendo conto della esigenza di tutelare il pluralismonelle sue varie accezioni, oltre alle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, e ai Comitati Promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotoridei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge 25 maggio 1970, n. 352.

[1] L'art. 3 del Codice di autoregolamentazione prevede che "Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione; la parità di condizioni deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative emanate per l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 28/00 per ciascuna campagna elettorale o referendaria".

[2] I messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive; i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione; i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione (cfr. art. 4 , comma 3, l. n. 28/00).